



Il Garante

Parere n. 23 del 24 ottobre 2018

Oggetto: *Educatore socio-pedagogico negli asili nido. Corso da 60 CFU – Restituzione tasse già pagate per iscrizione.*

La signora ... Omissis ..., titolare di un Nido d'Infanzia privato di Fornacette (Calcinaia, provincia di Pisa) si è iscritta al corso per "Educatore socio-pedagogico" attivato dall'Università di Firenze per il conseguimento di 60 CFU.

La signora ... Omissis ... riteneva che ciò fosse necessario per poter proseguire la propria attività in regola con i requisiti richiesti dalla cd. Legge Iori (**nr. 205/2017, in vigore dal 1/1/18**).

Nel momento in cui si è iscritta ella riteneva che legge Iori prevedesse in via transitoria l'obbligo di seguire il corso in questione per chi volesse continuare a svolgere l'attività di Educatore Socio-Pedagogico negli asili nido e non fosse in possesso della laurea L19.

Solo dopo l'iscrizione e dopo aver pagato la relativa tassa di 566 euro la signora ... Omissis ... ha accertato che il corso non è obbligatorio per svolgere l'attività di educatore negli asili nido, e dunque che la sua frequenza e il relativo pagamento sono per lei un onere non necessario.

La segreteria le ha però comunicato che l'importo pagato non le verrà restituito ed ella chiede al Garante un intervento a sostegno della sua richiesta di rimborso.

Al caso della signora ... Omissis ..., in effetti, secondo l'interpretazione corrente non si applica la legge Iori ma il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In base a quest'ultimo, il regime transitorio e dunque la necessità del corso da 60 CFU si applica solo agli educatori che lavorano in servizi diversi da quelli dell'infanzia e in particolare dagli asili nido.

Per questi ultimi continuano ad avere valore i titoli posseduti in precedenza.

L'interpretazione delle relative disposizioni non è affatto semplice, le due leggi sembrano accavallarsi, ma la conclusione che appare corretta è questa: alla signora ... Omissis ... il corso da 60 CFU non serve, non è necessario.



Quindi la questione della restituzione dell'importo pagato ha sua ragion d'essere e un suo fondamento, anche per la obiettiva difficoltà di lettura e interpretazione delle disposizioni in materia: la signora ... Omissis ... si è iscritta pensando di fare cosa per lei necessaria e solo dopo ha saputo che così non era.

Sulla possibilità della restituzione o rimborso delle tasse pagate all'Università (di Firenze in particolare) il Manifesto degli Studi per l'anno 2018/19 prevede in generale una risposta negativa ma anche alcune eccezioni. Tra queste, si ritiene, rientra il caso della signora ... Omissis

La Sezione 12 (Tasse e Contributi Universitari) prevede:

Allo studente iscritto a un corso di studio non spetta a nessun titolo la restituzione delle tasse e contributi pagati, salvo i casi previsti nel Manifesto alle sezioni: 3 paragrafo 2.2, (...).

Quest'ultimo caso disciplina l'ipotesi della presentazione della domanda di immatricolazione ai corsi di studio.

Dunque, chi paga le tasse in occasione della domanda di immatricolazione ha diritto alla restituzione. in caso di sopravvenuti ripensamenti, difficoltà, controindicazioni. Non pare siano richieste particolari motivazioni. Che qui comunque, come osservato, ci sono.

In via di interpretazione – allora - si deve ritenere che analogo rimborso competa anche in caso di iscrizione al corso da 60 CFU in oggetto, perché si tratta pur sempre di una iscrizione iniziale che introduce l'attività di frequenza e di studio per il conseguimento di un titolo.

Cui si rinuncia prima che l'attività didattica abbia inizio.

Per queste ragioni si esprime il parere che la signora ... Omissis ... abbia diritto alla restituzione della somma già pagata.

IL GARANTE
Sergio Materia